



Bern, [Datum]

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Ambienti interessati

**Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(reati borsistici e abusi di mercato): avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

In data 13 gennaio il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia come pure presso gli ambienti interessati.

Da un'analisi delle disposizioni in materia di reati borsistici e di abusi di mercato effettuata da una commissione di esperti è emerso che queste prescrizioni devono essere rielaborate dal profilo materiale e procedurale. In complesso il progetto propone norme più maneggevoli, che sanzionano in maniera efficiente i comportamenti illeciti sul mercato e tengono conto delle regolamentazioni internazionali. Sia rispetto alla legislazione in vigore, sia in un raffronto trasversale con il diritto europeo il progetto propone numerose importanti innovazioni che si ripercuoteranno positivamente sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

La fattispecie del divieto di operazioni insider è oggetto di un nuovo ordinamento. La manipolazione dei corsi permane per l'essenziale invariata. Sia il divieto di operazioni insider, sia anche la manipolazione dei corsi, che secondo la legislazione in vigore sono sanzionati dal Codice penale (CP; RS 311.0; art. 161 e 161^{bis} CP), dovranno d'ora in poi essere ripresi nella legge sulle borse (LBVM; RS 954.1). Il loro scopo concorda con l'obiettivo di protezione del funzionamento del mercato dei capitali e degli investitori (pari opportunità). Le operazioni insider e le manipolazioni dei corsi conservano ulteriormente il loro carattere penale. In ossequio alle raccomandazioni del GAFI e per rendere possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, l'adempimento della fattispecie qualificata di manipolazione dei corsi e di operazioni insider è da considerare come reato preliminare del riciclaggio di denaro.

Il progetto propone inoltre che il perseguimento di tutti i reati borsistici (operazioni insider, manipolazione dei corsi, violazione dell'obbligo di dichiarazione delle partecipazioni) sia di competenza del Ministero pubblico della Confederazione e che il loro giudizio sia devoluto al Tribunale penale federale e al Tribunale federale. Rispetto



alla legislazione in vigore il corso delle istanze penali ne viene razionalizzato. D'ora in poi il perseguimento penale della violazione dell'obbligo di pubblicità delle partecipazioni non competerà più al DFF, né il perseguimento e il giudizio delle operazioni insider e della manipolazione dei corsi spetterà più alle autorità cantonali di perseguimento penale, bensì a un'unica autorità a livello federale.

Il divieto, fondato sulla legislazione in materia di vigilanza, di comportamenti di manipolazione del mercato nocivi al mercato dei capitali dovrebbe d'ora in poi essere applicato anche alle persone non assoggettate. I partecipanti alla procedura di consultazione sono invitati a dire se, nell'ambito della vigilanza generale sui mercati finanziari, tutte le transazioni manipolatorie vere e proprie dovrebbero essere vietate per i non assoggettati o se, nell'ambito della vigilanza estesa sui mercati finanziari, il divieto deve essere limitato esclusivamente ad alcune fattispecie chiaramente definite.

Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle partecipazioni (art. 20 LBVM), la competenza della sospensione dell'esercizio del diritto di voto deve essere trasferita dal giudice civile alla FINMA e completata con un divieto di acquisto supplementare. L'obbligo di pubblicità si applica a tutti i partecipanti del mercato già nel quadro della legislazione in vigore. Anche in questo ambito, ai fini di un'esecuzione più armoniosa, la FINMA deve disporre di strumenti di vigilanza preventiva, che soddisfino il principio di proporzionalità. La multa che l'articolo 41 LBVM prevede per le persone fisiche deve essere adeguata all'importo generale delle multe della legislazione sulle borse.

Per quanto riguarda la sospensione dell'esercizio del diritto di voto in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione in ambito di offerte pubbliche di acquisto (art. 32 LBVM) la competenza dovrà d'ora in poi spettare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA), visto che dal 1° gennaio 2009 essa ha la competenza di emanare decisioni di prima istanza.

In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di modifica della legge sulle borse unitamente alle relative spiegazioni. In particolare ci interessa la vostra opinione sulle seguenti domande:

1. Quale è il vostro parere in merito alla competenza del Ministero pubblico della Confederazione e dei Tribunali federali di perseguire e giudicare i reati borsistici?
2. Quale è il vostro parere in merito alle nuove fattispecie penali delle operazioni insider e della manipolazione dei corsi?
3. Quale è il vostro parere in merito all'articolo 33g AP-LBVM (vigilanza generale oppure vigilanza estesa sui mercati finanziari)? Quale variante preferite?

La procedura di consultazione dura fino al **30 aprile 2010**.

Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla procedura di consultazione sono ottenibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.



Vi preghiamo di inviare il vostro parere a:

**Amministrazione federale delle finanze, Servizio giuridico, Bernerhof, 3003
Berna oppure via e-mail a: abteilungssekretariatrd@efv.admin.ch.**

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e vi presentiamo i sensi della nostra massima stima.

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto per la procedura di consultazione e rapporto esplicativo (i, d, f):
 - Lega dei Ticinesi: i
 - PST Parti suisse du travail – POP: f
 - Association des Banquiers Privés Suisses (ABPS): f
 - Fédération Romande des Consommateurs (FRC): f
 - Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI): f
 - Forum OAD-LRD: i, d, f
 - Tutti gli altri destinatari della procedura di consultazione: d
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione